

PSR 2007-2013 della Regione Piemonte

MISURA 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”

AZIONE B) Realizzazione di organici “programmi integrati di intervento” volti al recupero ed allo sviluppo di un numero limitato di borgate montane

NORME DI ATTUAZIONE

a) Obiettivi

Obiettivo specifico: miglioramento della qualità della vita nelle borgate del territorio montano piemontese, favorendo la possibilità di permanenza in loco della popolazione locale ed incentivando l’insediamento di nuove imprenditorialità e/o nuclei familiari.

Obiettivo operativo: “rivitalizzazione” delle borgate montane piemontesi attraverso la realizzazione di interventi integrati miranti al sostegno delle attività, già esercitate o da avviarsi, nell’ambito delle borgate oggetto di intervento nonché al recupero (architettonico e funzionale) delle strutture ed infrastrutture singole e collettive presenti nelle stesse.

b) Localizzazione degli interventi

Gli interventi previsti in attuazione della presente Azione potranno essere realizzati esclusivamente nell’ambito di borgate interamente localizzate su di un territorio che possieda entrambe le seguenti caratteristiche:

- territorio regionale classificato montano [vedasi allegato al PSR parte II “Classificazioni territoriali”, sezione seconda],
- territorio regionale ricompreso nelle “aree rurali con problemi complessivi di sviluppo” (Aree D) oppure nelle “aree rurali intermedie” (Aree C) [vedasi allegato al PSR parte II “Classificazioni territoriali”, sezione prima].

L’elenco dei territori eligibili è comunque allegato alle presenti Norme (**allegato A**).

c) “Programmi integrati di intervento” - Risultati attesi – Tipologie di intervento

La Misura 322 prevede che l’attuazione dell’Azione B) conduca indicativamente alla selezione e successiva realizzazione di 25 “programmi integrati di intervento” (di seguito, per brevità, denominati “programmi”) volti al recupero ed allo sviluppo di altrettante borgate montane.

Ciascun “programma” sarà costituito da un insieme di “progetti elementari” predisposti nell’ambito di una delle “tipologie di intervento” di seguito elencate:

- 1 Predisposizione del Manuale contenente le linee guida e gli indirizzi tecnici utili per la realizzazione degli interventi di recupero ed *ex novo*
- 2 Adeguamento/rifacimento/realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
- 3 Adeguamento/rifacimento/qualificazione degli spazi aperti ad uso pubblico della borgata
- 4 Recupero di edifici ed altri manufatti di rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etno-antropologica: interventi realizzati da Comuni o altri soggetti pubblici

- 5 Recupero di edifici ed altri manufatti di rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etnoantropologica: interventi realizzati da soggetti privati
- 6 Recupero di edifici non aventi rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etno-antropologica: interventi realizzati da Comuni o altri soggetti pubblici
- 7 Recupero di edifici non aventi rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etnoantropologica: interventi realizzati da soggetti privati
- 8 Ammodernamento delle aziende agricole
- 9 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali
- 10 Sviluppo delle microimprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- 11 Realizzazione, miglioramento e potenziamento di acquedotti rurali al servizio di più aziende agricole
- 12 Diversificazione in attività non agricole
- 13 Sviluppo delle microimprese
- 14 Creazione di microimprese
- 15 Sviluppo di attività di carattere culturale e ricreativo
- 16 Realizzazione e potenziamento di servizi rivolti all'infanzia: interventi realizzati da enti pubblici
- 17 Realizzazione e potenziamento di servizi rivolti all'infanzia: interventi realizzati da soggetti privati
- 18 Creazione di centri polifunzionali: interventi realizzati dai Comuni
- 19 Creazione di centri polifunzionali: interventi realizzati dalle microimprese

d) Dotazione finanziaria dell'Azione

La dotazione finanziaria (spesa pubblica) complessivamente prevista nel PSR per la Misura 322 è pari a 31.510.114,00 Euro. Considerato che per l'attuazione dell'Azione A) sono state utilizzate risorse per un importo pari a 52.680,00 Euro, la dotazione finanziaria (spesa pubblica) complessivamente disponibile, nell'ambito del Piano finanziario del PSR, per l'attuazione dell'Azione B) ammonta a **31.457.434,00 Euro**. Il PSR prevede, inoltre, l'attivazione di "finanziamenti nazionali integrativi" per un importo pari a **4.000.000,00 Euro**.

e) Dotazione finanziaria dei "Programmi integrati di intervento"

Ciascun "programma" dovrà prevedere, nel complesso degli interventi proposti, un utilizzo di "contribuzione pubblica" (quota a carico del "Piano finanziario del PSR" e/o dei "finanziamenti nazionali integrativi") non inferiore a 700.000 Euro e non superiore a 1.400.000 Euro. Tali limiti sono dettati sia dalla necessità di raggiungere i risultati prefissati in termini "realizzazione" [vedasi punto c)], sia dal proposito di garantire, comunque, che ciascun "programma" attivi un numero di "progetti elementari" nonché un "volume di investimento" sufficienti al raggiungimento degli obiettivi propri dell'Azione.

f) Fasi attuative

Considerato che i "programmi integrati di intervento" che saranno realizzati avranno una ricaduta sul territorio tale da superare l'ambito comunale è necessario che il processo di "candidatura" delle singole borgate e dei relativi "programmi" sia il più possibile concertato e condiviso, attraverso il coinvolgimento di tutti gli enti locali operanti nell'ambito del

territorio di riferimento (Comuni e Comunità montane). A tal fine la procedura che porterà alla selezione dei “programmi” oggetto di finanziamento sarà articolata nelle seguenti fasi:

f1) Invito per la presentazione di “programmi di massima”

f1a) Territori facenti parte di Comuni appartenenti a Comunità Montana

Alle Comunità Montane sarà rivolto un invito pubblico per la presentazione di “programmi di massima” relativi ad un numero limitato di borgate ricadenti nel proprio territorio.

Il numero massimo di “programmi” presentabili da ciascuna Comunità Montana è riportato in allegato alle presenti Norme (**allegato B1**).

Relativamente all'individuazione del numero di “programmi di massima” presentabili da ciascuna Comunità Montana il testo della Misura prevede: “*Ciascuna Comunità Montana potrà presentare un numero di “programmi” in misura massima variabile da 1 a 5, che sarà stabilita in funzione della superficie e della popolazione dei territori eligibili, nonché tenendo conto delle risultanze dell'indagine conoscitiva di cui all'Azione A*”. In ottemperanza al dettato della Misura, il “metodo di calcolo” utilizzato per l'individuazione (per ciascuna Comunità Montana) del numero di “programmi di massima” presentabili tiene conto, in maniera “ponderata”, sia della “superficie eligibile” (peso 70%), sia della “popolazione censita (dati Censimento 2001) nei “nuclei abitati” e nei “centri abitati” ricadenti in aree eligibili” (peso 30%). Con riferimento, invece, alle “risultanze dell'indagine” la stessa non ha messo in evidenza, relativamente alla “distribuzione” delle borgate nell'ambito della montagna piemontese, situazioni tali da rendere necessaria l'introduzione di un “fattore correttivo” da applicarsi ai parametri di cui sopra (territorio e popolazione).

Nell'ambito di ciascuna Comunità Montana l'individuazione delle “candidature” dovrà essere effettuata collegialmente tra la stessa Comunità Montana e tutti i Comuni che la costituiscono.

A livello locale (di ogni singola borgata) i “programmi di massima” dovranno essere il risultato di un'azione di concertazione tra i vari soggetti (pubblici e privati) a vario titolo presenti ed operanti nella borgata stessa (già all'atto della presentazione del “programma” o per effetto della sua attuazione) e come tali interessati (in maniera più o meno diretta) alla realizzazione degli interventi proposti nei “programmi”.

Qualora i “programmi di intervento” siano relativi ad aree interessate da ecomusei e/o da aree protette, alla loro redazione dovranno partecipare i relativi soggetti gestori.

La presentazione da parte delle Comunità Montane dei propri “programmi di massima” dovrà essere effettuata previa approvazione degli stessi mediante apposita Deliberazione del Consiglio della Comunità Montana.

f1b) Territori facenti parte di Comuni non appartenenti a Comunità Montana

Risultano eligibili all'Azione anche alcuni territori facenti parte di Comuni non appartenenti a Comunità Montane (vedasi **allegato A**): a ciascuno dei suddetti Comuni sarà rivolto un invito pubblico per la presentazione di un “programma di massima” relativo ad una borgata ricadente nel proprio territorio (vedasi **allegato B2**).

A livello locale (di ogni singola borgata) i “programmi di massima” dovranno essere il risultato di un'azione di concertazione tra i vari soggetti (pubblici e privati) a vario titolo presenti ed operanti nella borgata stessa (già all'atto della presentazione del “programma” o per effetto della sua attuazione) e come tali interessati (in maniera più o meno diretta) alla realizzazione degli interventi proposti nei “programmi”.

Qualora i “programmi di intervento” siano relativi ad aree interessate da ecomusei e/o da aree protette, alla loro redazione dovranno partecipare i relativi soggetti gestori.

La presentazione da parte di ciascun Comune del proprio “programma di massima” dovrà essere effettuata previa approvazione dello stesso mediante apposita Deliberazione del Consiglio Comunale.

f2) Istruttoria dei “programmi di massima”

Tutti i “programmi di massima” presentati a seguito dell’apertura dell’invito di cui al punto **f1)** saranno istruiti da un “nucleo di valutazione” appositamente costituito. L’istruttoria dei “programmi di massima”, effettuata sulla base dei “requisiti di ammissibilità” e dei “criteri di valutazione” dell’Azione [vedasi successivo paragrafo **g)**] condurrà, in prima istanza, alla individuazione dei “programmi” ammissibili e non ammissibili. I “programmi” ammissibili saranno quindi ordinati in un’unica “graduatoria” regionale, avente la sola finalità di rendere possibile a ciascun Comune coinvolto nella presentazione di “programmi di massima” il raffronto del proprio “programma” con la totalità dei programmi presentati a livello regionale.

f3) Invito per la presentazione dei “programmi attuativi”

Ai Comuni coinvolti nella presentazione dei “programmi di massima” ritenuti ammissibili a seguito dell’istruttoria di cui al punto **f2)**, sarà rivolto un invito per la presentazione dei “programmi attuativi” (relativi, ovviamente, alle sole borgate già individuate nei “programmi di massima” in precedenza presentati).

Tali “programmi” dovranno contenere una **progettazione** di maggior dettaglio, riconducibile a quella **di livello preliminare** e, inoltre, dovranno essere accompagnati, all’atto della presentazione, da un’apposita convenzione, approvata in Consiglio comunale e sottoscritta da tutti i soggetti pubblici e privati cointeressati all’iniziativa. Il Comune dovrà rivestire il ruolo di “capofila” della convenzione.

La presentazione da parte dei Comuni dei propri “programmi attuativi” dovrà essere effettuata previa approvazione degli stessi mediante apposita Deliberazione del Consiglio comunale.

f4) Istruttoria dei “programmi attuativi”

I “programmi attuativi” presentati a seguito dell’apertura dell’invito di cui al punto **f3)** saranno istruiti dal “nucleo di valutazione” (già costituito per l’istruttoria dei “programmi di massima”). L’istruttoria sarà effettuata sulla base dei “requisiti di ammissibilità” e dei “criteri di valutazione” dell’Azione [vedasi successivo paragrafo **g)**]: i “programmi” ritenuti ammissibili saranno inseriti in una graduatoria unica a livello regionale.

f5) “Programmi attuativi” – progettazione definitiva - realizzazione

Considerata la dotazione finanziaria dell’Azione, la graduatoria di cui al punto **f4)** condurrà presumibilmente all’individuazione delle seguenti due “categorie” di “programmi”:

- 1) “programmi integrati di intervento” “ammissibili e finanziabili”;
- 2) “programmi integrati di intervento” “ammissibili ma non finanziabili”.

Ai “programmi integrati di intervento” che risulteranno posizionati in graduatoria all’interno della categoria “programmi ammissibili e finanziabili” sarà richiesta una **progettazione di livello definitivo**.

Qualora ne ricorra la necessità, i Comuni potranno essere chiamati, in questa fase, a modificare la Convenzione di cui al punto **f3)**, riapprovandola con Deliberazione di Consiglio comunale.

Il “nucleo di valutazione” effettuerà quindi l’ultima istruttoria dei “programmi attuativi” sulla base della richiamata progettazione di livello definitivo. Tale istruttoria avrà, tra l’altro, la finalità di verificare, per ciascun “programma integrato di intervento”, che il “passaggio” dalla “progettazione preliminare” alla “progettazione definitiva” non abbia conseguenze relativamente alla graduatoria.

Con specifica disposizione sarà, infine, autorizzata la realizzazione degli interventi previsti all’interno dei “programmi integrati di intervento” utilmente posizionati in graduatoria.

g) “Requisiti di ammissibilità” e “Criteri di valutazione”

La definizione dei “requisiti di ammissibilità” e dei “criteri di valutazione” costituirà oggetto di un’integrazione alle presenti Norme di attuazione, da adottarsi con successiva Deliberazione della Giunta Regionale.

h) Disposizioni finali

Al Settore Politiche comunitarie della Direzione Regionale 14 - Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, responsabile dell’attuazione della Misura 322, competono:

- la predisposizione e l’apertura degli inviti pubblici necessari all’attuazione dell’Azione B),
- la definizione delle istruzioni tecniche e procedurali aggiuntive occorrenti alla realizzazione degli interventi.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme di attuazione, si rimanda:

- alle disposizioni normative, europee e nazionali, relative allo sviluppo rurale,
- alle disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte,
- ai contenuti del “Manuale delle procedure, controlli e sanzioni” redatto dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA),
- ai contenuti dello specifico “Manuale delle procedure per la realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 322, Azione B)” redatto dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA),
- alle specifiche disposizioni predisposte dal Settore Politiche comunitarie della Direzione Regionale 14 - Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste.

Nel caso in cui gli organi comunitari o nazionali adottino dei provvedimenti aventi l’effetto di modificare le condizioni relative all’attuazione dell’Azione, la Regione Piemonte potrà operare, anche in corso d’esercizio, le necessarie variazioni alle presenti Norme di attuazione.